

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore I - AFFARI GENERALI

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINAZIONE NUMERO 14 DEL 30-01-20
REGISTRO GENERALE NUMERO 58

OGGETTO: Società partecipata Sibillini s.r.l. - Provvedimenti in ordine alla individuazione di un Legale per adempimenti innanzi al Tribunale di Ancona - Affidamento incarico ed impegno di spesa.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 1 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Romina Cecola le funzioni di "Responsabile del Settore I - Affari Generali";

Premesso che questo Comune detiene una quota del 50,49%, della Società Sibillini s.r.l., partecipata interamente da Enti pubblici, e più precisamente dall'Unione Montana di Camerino, dai Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Bolognola, Fiastra e Sarnano;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27.12.2013, avente ad oggetto "*Regolamento per il controllo analogo delle società partecipate - Approvazione*";

Atteso che tale Società, fino alla data degli eventi sismici del 2016, aveva in affidamento diversi servizi comunali legati sostanzialmente alla gestione della stazione sciistica di Frontignano ed agli impianti sportivi di fondovalle;

- che successivamente agli stessi eventi sismici si sono create altre priorità, legate all'esecuzione celere di tutti gli adempimenti necessari ad affrontare la straordinaria emergenza insorta, ed in tale circostanza tutti i servizi in precedenza gestiti dalla Sibillini S.r.l. sono venuti meno, anche perché gli eventi sismici avevano reso inagibili le strutture che consentivano lo svolgimento dei servizi stessi;

- che quindi la società Sibillini S.r.l. non ha avuto più alcun servizio affidato e vieppiù ha cominciato a manifestare una serie di difficoltà e criticità crescenti, in realtà già iniziate ancor

prima degli eventi sismici, difficoltà e criticità che nel seguito del presente atto si andranno ad illustrare, e che richiedono un doveroso intervento risolutivo da parte del Comune di Ussita, in qualità di socio di maggioranza;

Atteso in particolare che:

- già in sede di redazione del *"Piano di revisione straordinaria delle società partecipate - Aggiornamento al piano di razionalizzazione delle società partecipate - Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.175/2016"*, approvato con delibera n. 1 del 4.10.2017, del Commissario straordinario, dott. Mauro Passerotti, assunta con i poteri del Consiglio comunale, erano state evidenziate per la società Sibillini s.r.l. in particolare, numerose criticità, che, di fatto, anche volendolo, avrebbero impedito l'affidamento dei servizi che usualmente venivano curati da tale stessa società, trovandosi la stessa, di fatto, non operativa;
- alla data di giugno 2018, in coincidenza con l'insediamento della nuova Amministrazione comunale, la Sibillini s.r.l. non aveva ancora approvato i bilanci di esercizio relativi agli anni 2015, 2016 e 2017;
- nel registro delle imprese, relativamente al Consiglio di Amministrazione nominato nel 2014, figura il solo Presidente Attilio Barigelli, mentre, al contrario, non risultano gli altri due componenti, Fabio Pierdominici e Cesare Cianconi, bensì i componenti facenti parte del precedente C.d.A. nominato nell'anno 2011;
- in ogni caso tutti gli amministratori nominati nel 2014 sono scaduti senza che si sia proceduto alla loro sostituzione;
- nel corso di una assemblea ordinaria della Sibillini, convocata dal Presidente Attilio Barigelli in data 8.08.2018, era stata posta all'ordine del giorno la sola approvazione dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2015 e 2016, ma non anche il rinnovo dell'Organo amministrativo e l'approvazione dei bilanci degli esercizi successivi, non ancora approvati;
- dalla lettura dei bilanci 2015 e 2016 emergevano delle perdite tali da far sospettare il rischio di intaccare seriamente il capitale sociale;
- l'Assemblea, alla luce di tale rischio e della mancata presentazione del bilancio 2017, esprimeva preoccupazioni quanto all'integrità del capitale sociale e chiedeva che si ponessero in essere tempestivamente le necessarie azioni connesse alla diminuzione del capitale, informando poi i Soci sulla base di una situazione economica aggiornata;
- successivamente, in data 17.08.2018, il Presidente trasmetteva ai soci partecipanti all'Assemblea una bozza del verbale per raccoglierne le eventuali osservazioni;
- in data 31.08.2018 il Presidente inviò di nuovo il verbale che teneva conto delle modifiche proposte dai soci, e da quella data non si è più avuto alcun contatto con lo stesso, nonostante il Comune di Ussita avesse tentato più volte di contattarlo affinché provvedesse a fornire tutte le necessarie informazioni relative all'integrità del capitale sociale;
- allo scopo di percorrere tutte le strade possibili per accertare l'integrità del capitale sociale della Sibillini s.r.l., il Comune contattava anche gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, avv. Fabio Pierdominici e sig. Cesare Cianconi, i quali precisavano che, neppure loro, erano riusciti a contattare il Presidente Barigelli;
- all'Assemblea dell'8.08.2018 erano stati sottoposti i documenti relativi al bilancio come progetti di bilancio già deliberati dal Consiglio di Amministrazione, ma in realtà appariva oggettivamente inverosimile che tali bilanci fossero stati approvati dal C.d.A., atteso che i due amministratori avevano dichiarato di non aver avuto contatti con il Presidente da mesi, e riprova ne era la circostanza che le bozze di bilancio sottoposte all'attenzione dell'Assemblea dei soci in data 30.05.2018, recavano la firma del solo Presidente;
- alla luce di tali rilevanti anomalie e criticità, il Comune di Ussita, con pec del 23.10.2018, prot. n. 10044, stessa data, sollecitava formalmente la Sibillini s.r.l., per il tramite del suo Legale rappresentante, a convocare, senza indugio, un'Assemblea dei soci, anche al fine di adottare i provvedimenti eventualmente necessari in tema di ammontare del capitale e di

- riduzione dello stesso per perdite, avvertendo che in difetto di una regolare convocazione, nel termine di 15 giorni, avrebbe ritenuto inerte il competente organo societario;
- nonostante tale richiesta nessuna convocazione perveniva al Comune per indire l'Assemblea dei Soci della Sibillini s.r.l.;
 - il Comune di Ussita, attesa l'inerzia del Presidente, convocava, in quanto socio di maggioranza della Società, un'assemblea per il giorno 5.12.2018, notificando essa convocazione non solamente a tutti i soci, ma anche alla Società e ai singoli componenti il C.d.A.;
 - all'ordine del giorno di tale assemblea era stato posto, fra gli altri punti, uno relativo alla nomina del nuovo organo amministrativo, per cui il Comune, nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 175/2016, art. 11 comma 2, aveva deliberato di proporre un amministratore unico;
 - nelle more di approvazione di uno statuto adeguato alle norme e principi di cui al D.lgs. 175/2016, non era possibile procedere alla nomina di un amministratore unico;
 - per tale finalità si rendeva necessaria la approvazione di un nuovo statuto adeguato alle norme e principi di cui al D.lgs. n. 175/2016, discusso in prima battuta nel corso di una assemblea dei soci tenutasi in data 10.05.2018, approvato dalla maggior parte dei Soci (esclusa l'Unione Montana di Camerino), ma purtroppo non si è mai potuto procedere all'approvazione definitiva dello statuto da parte dell'Assemblea in seduta straordinaria di fronte ad un notaio, per i numerosi impedimenti sopra riportati;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 31 del 5.12.2018 con la quale, per le motivazioni e finalità tutte espresse nell'atto stesso, e che si riassumono nelle criticità ora evidenziate, si dava mandato al Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Ussita, socio di maggioranza della società Sibillini s.r.l., a presentare denuncia avanti al Tribunale delle Imprese territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2409 c.c.;

Visto il Decreto di rigetto n. cronol. 11/2019 dell'1.03.2019, RG n. 3580/2018, emesso dal Tribunale di Ancona – Sezione Specializzata Impresa;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 36 del 3.04.2019 con la quale, per le motivazioni e finalità tutte espresse nell'atto stesso, si dava mandato al Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Ussita, socio di maggioranza della società Sibillini s.r.l., a presentare denuncia avanti al Tribunale delle Imprese territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

Visto il Decreto di rigetto n. cronol. 40/2019 del 22.07.2019, RG n. 1281/2019, emesso dal Tribunale di Ancona – Sezione Specializzata Impresa;

Considerato che il Tribunale di Ancona, nella parte narrativa del Decreto, a motivazione del rigetto dell'istanza presentata dal Comune di Ussita, fra le altre motivazioni, riportava testualmente che:

“tale situazione più che costituire grave irregolarità causa di potenziale danno alla società, appare indicativa del fatto che la società si trova nell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e, più in generale, nell'impossibilità di funzionare: tale condizione dovrebbe condurre gli amministratori ad accertare il verificarsi di una causa di scioglimento ex artt. 2484 e 2485 c.c. e, in caso di loro inerzia, i soci a ricorrere al tribunale affinché provveda il loro supplenza ex art. 2485, secondo comma, c.c.;

il ricorso alla denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., affinché quest'ultimo intervenga con poteri autoritativi sulla volontà dei soci, è uno strumento del tutto residuale a cui ricorrere in mancanza di altri

validi ed efficaci strumenti giuridici che preservino il più possibile la volontà delle parti (i soci) del contratto di società;

pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per superare la situazione di stallo, che si è venuta a creare a causa dell'irreperibilità di un amministratore e dell'inerzia di alcuni soci, ricorrendo ad altri strumenti giuridici; di conseguenza, anche questo secondo ricorso deve essere rigettato;"

Atteso che con un ultimo ed estremo tentativo di risanare la gestione societaria, con nota prot. n. 10491 del 13.11.2019, inviata a mezzo pec al Presidente della Società, Attilio Barigelli, è stata richiesta la convocazione di un'Assemblea straordinaria per l'approvazione dei bilanci di esercizio della società degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché la approvazione in via definitiva del nuovo statuto adeguato alle norme e principi di cui al D. Lgs. n. 175/2016, nel testo già approvato dai soci, intimando il Presidente ad effettuare tale convocazione entro e non oltre 7 giorni a decorrere dal ricevimento della nota, decorsi i quali, il Comune di Ussita, quale socio di maggioranza, si sarebbe riservato la facoltà di adottare tutte le conseguenti azioni a tutela dell'Ente e della Società;

Accertato, come da relativo avviso di mancata consegna in data 13.11.2019, recante il messaggio di errore "indirizzo non valido", che la nota così inviata non è pervenuta al destinatario, in quanto, come facilmente desumibile dal medesimo messaggio di errore, l'indirizzo PEC è cessato e non è più stato rinnovato;

Atteso che, preso atto di quanto sopra, la medesima nota prot. n. 10491/2019 è stata inviata alla società Sibillini s.r.l. a mezzo raccomandata A/R presso la sua sede legale, e che la stessa non è stata consegnata per irreperibilità del destinatario;

Accertato che, come anche osservato dal Tribunale di Ancona, per i numerosissimi problemi insorti in seno alla Società, ed esperito anche un ultimo tentativo di riavviare un iter di recupero della stessa, come sopra illustrato, non si ravvisavano più spazi di manovra in ordine all'adozione di misure finalizzate al risanamento della Sibillini s.r.l. e con successiva delibera del Commissario straordinario, dott. Giuseppe Fraticelli, n. 10 del 13.12.2019, assunta con i poteri del Consiglio comunale, fra l'altro, e per la parte qui di interesse, si stabiliva di presentare al Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile in funzione di Sezione specializzata in materia di Impresa, in qualità di socio di maggioranza della società Sibillini s.r.l., apposita istanza per accertare, ex art. 2485 comma 2 c.c., l'avvenuto scioglimento della Società, per il ricorrere della causa di cui all'art. 2484 n. 3) c.c., chiedendo al contempo, ex art. 2487 c.c., la convocazione dell'Assemblea affinché deliberasse in ordine alla nomina dell'Organo liquidatore con determinazione e conferimento dei relativi poteri ed individuazione delle regole, in base alle quali dovrebbe svolgersi la liquidazione;

Vista l'istanza "per accertamento sussistenza causa scioglimento presentata da socio – Società partecipata Sibillini s.r.l." prot. n. 143 dell'8.01.2020, depositata al Tribunale di Ancona in data 10.01.2020 con R.G. n. 65/2020;

Preso atto che successivamente il Tribunale di Ancona con pec del 14.01.2020, assunta al protocollo comunale n. 285/2020, ha trasmesso il Decreto di fissazione udienza n. cronol. 315/2020 del 14.01.2020 R.G. n. 65/2020, fissando per la comparizione delle parti in camera di consiglio l'udienza collegiale in data 13.02.2020, e assegnando al ricorrente il termine ultimo per la notificazione agli altri interessati nel giorno 24.01.2020;

Ritenuto necessario procedere alla nomina di un legale che segua il relativo iter procedimentale così avviato, attesa tale necessità in considerazione dei delicati aspetti legali contemplati, nella finalità ultima di assicurare, in tale procedimento, la miglior tutela dell'Ente;

Atteso che allo scopo è stato richiesto apposito preventivo di spesa all'avv. Paolo Rossi dello Studio Associato Cicconi-Rossi con sede in Macerata, il quale ha presentato la propria offerta per un importo di euro 2.000,00, oltre al rimborso forfettario del 15% ed agli accessori di legge (IVA e CAP), importo contenuto fra il minimo di euro 1.112,50 ed il massimo di euro 5.706,00, previsto dalle tariffe forensi per procedimenti di volontaria giurisdizione aventi valori indeterminabili;

- che tale importo comprende le attività concernenti la richiesta di copie autentiche del ricorso del decreto di fissazione dell'udienza nonché di notifica, nonché infine la partecipazione all'udienza dinanzi al Tribunale di Ancona;

Vista la delibera del Commissario straordinario, dott. Giuseppe Fraticelli, n. 2 del 17.01.2020, assunta con i poteri della Giunta comunale, con la quale è stato espresso atto di indirizzo per l'incarico legale a favore dell'avv. Paolo Rossi per il procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Ancona, iscritto al n. 65/2020 R.G., a seguito di presentazione da parte di questo Comune di apposita istanza "per accertamento sussistenza causa scioglimento presentata da socio - Società partecipata Sibillini s.r.l." prot. n. 143 dell'8.01.2020, depositata al Tribunale di Ancona in data 10.01.2020;

Preso atto che con la medesima delibera di cui al punto precedente si è stabilito altresì di conferire il più ampio mandato al legale individuato, Avv. Paolo Rossi, ad agire, nell'ambito del procedimento in esame, in nome e per conto del Comune di Ussita, tutelando, in ogni fase del procedimento stesso, tutte le ragioni ed interessi dell'Ente, dando mandato alla sottoscritta Responsabile del Servizio Affari Generali a porre in essere tutte le misure atte ad assicurare la concreta esecuzione di quanto disposto con la delibera, assegnando per tali finalità la somma di euro 4.000,00, presunta quale necessaria per l'incarico legale che comprende le attività concernenti la richiesta di copie autentiche del ricorso del decreto di fissazione dell'udienza nonché di notifica, nonché ancora la partecipazione all'udienza dinanzi al Tribunale di Ancona, oltre oneri vari ed eventuali collegati essenzialmente alle spese per contributo unificato ed imposte di bollo;

Tutto ciò premesso;

Valutato che occorre procedere ad affidare formalmente l'incarico all'Avv. Paolo Rossi ed assumere il relativo impegno di spesa;

Preso atto che l'articolo 17, comma 1, lettera d), del d.lgs. 50/2016 stabilisce che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) *altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*

Esaminate le "Linee guida n. 12 – Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera 907 del 24 ottobre 2018;

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 4, del d.lgs. 50/2016, l'affidamento dei contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei "*principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica*";

Ritenuta l'offerta presentata congrua anche con particolare riferimento ai limiti minimi e massimi di cui alle tariffe forensi per procedimenti di volontaria giurisdizione aventi valori indeterminabili;

Visto il D.lgs 267/2000;

DETERMINA

1. di stabilire che tutto quanto esposto in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di incaricare, per le finalità di cui alla premessa del presente atto, l'avv. Paolo Rossi per il procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Ancona, iscritto al n. 65/2020 R.G., a seguito di presentazione da parte di questo Comune di apposita istanza "per accertamento sussistenza causa scioglimento presentata da socio – Società partecipata Sibillini s.r.l." prot. n. 143 dell'8.01.2020, depositata al Tribunale di Ancona in data 10.01.2020, ad agire, nell'ambito del procedimento in esame, in nome e per conto del Comune di Ussita, tutelando, in ogni fase del procedimento stesso, tutte le ragioni ed interessi dell'Ente;
3. di impegnare la somma di euro 4.000,00, presunta quale necessaria per ogni altra eventuale occorrenza e per l'incarico legale in esame che, come già illustrato in premessa, comprende le attività concernenti la richiesta di copie autentiche del ricorso del decreto di fissazione dell'udienza nonché di notifica, nonché ancora la partecipazione all'udienza dinanzi al Tribunale di Ancona, oltre oneri vari ed eventuali collegati essenzialmente alle spese per contributo unificato ed imposte di bollo, che trova imputazione al cap. 138 del bilancio 2020 in corso di predisposizione sufficientemente disponibile;
4. di procedere con successivo atto alla liquidazione della relativa spesa.

OGGETTO: Società partecipata Sibillini s.r.l. - Provvedimenti in ordine alla individuazione di un Legale per adempimenti innanzi al Tribunale di Ancona - Affidamento incarico ed impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore
F.to CECOLA ROMINA

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
CECOLA ROMINA